

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 68-6260

L.R. n. 4/2000 e s.m.i. "Interventi regionali a sostegno per lo sviluppo, la realizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici"- Piano Annuale 2002 - Beneficiario Comune di Castello di Annone (AT) - Istanza 04.02/41 - Autorizzazione alla rateizzazione in 10 rate annuali in deroga alla d.g.r. n. 58-5022 dell'8.05.2017.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Vista la L.R. n. 24.01.2000 n. 4 s.m.i. "*Interventi regionali a sostegno per lo sviluppo, la realizzazione e il miglioramento qualitativo dei territori turistici*" che promuove, in conformità al principio del turismo sostenibile, il sostegno a fini turistici del territorio e delle potenzialità in esso presenti;

considerato che l'art. 5, comma 1, della citata L.R. n. 4/00 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentita la competente Commissione consiliare - predisponga e approvi il Piano Triennale degli Interventi definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per la promozione e l'integrazione degli interventi, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

preso atto, inoltre, che l'art. 5, comma 2 della L.R. n. 4/00 s.m.i. stabilisce che l'attuazione del Piano Triennale degli Interventi debba avvenire attraverso i Piani Annuali approvati dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento;

dato atto che con D.G.R. n. 55 - 29428 del 21.02.2000 è stato approvato il "*Piano Triennale degli Interventi 2000-2002*" a cui è stata data attuazione, per l'anno 2002, attraverso il "*Piano Annuale di Attuazione 2002*" approvato con D.G.R. n. 141 - 6973 del 05.08.2002;

viste le DD.G.R. n. 67 - 10234 del 01.08.2003 e n. 35-10344 del 02.09.2003 con le quali sono state approvate le due graduatorie, rispettivamente alle "*Strutture congressuali*" e agli "*Impianti sportivi*", comprensive ciascuna della valutazione degli Studi di Fattibilità e dei relativi Progetti unitari di intervento risultati idonei e l'elenco delle istanze progettuali valutate "*non idonee*" e "*non accoglibili*";

dato atto che con D.D. n. 1044 del 23.12.2005 è stata disposta, tra gli altri, al Comune di Castello di Annone la concessione di un contributo così suddiviso:

- 1) Studio di Fattibilità € 7.440,00;
- 2) Progetto Unitario di Intervento €. 1.441.039,00;

dato atto, tuttavia, che con D.G.R. n. 34 - 2735 del 29.12.2015, la Giunta Regionale ha stabilito di concedere, al Comune di Castello di Annone e a tutti gli altri beneficiari dei contributi relativi agli interventi non conclusi finanziati ai sensi del Piano 2002, una ultima definitiva e inderogabile proroga dei termini per la fine dei lavori secondo le seguenti modalità:

se il beneficiario è un Ente No Profit il termine è il 31.07.2016,

se il beneficiario è un Ente Pubblico il termine è il 30.08.2016;

visto che il mancato rispetto del termine di chiusura dei lavori stabilito con il citato provvedimento deliberativo comportava la revoca immediata del contributo regionale concesso;

considerato che il Comune di Castello di Annone non ha provveduto alla conclusione del progetto nei termini fissati, con determinazione dirigenziale n. 136 del 20.04.2017, il Settore regionale competente Offerta Turistica e Sportiva ha, pertanto, revocato il contributo complessivo pari ad Euro 1.448.479,00;

preso atto che con la citata D.D. n. 136 del 20.04.2017, è stato anche disposto il recupero di Euro 720.519,50 pari alla quota di contributo erogato da Finpiemonte S.p.a. in data 28.04.2008;

stabilito che con la D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017 è prevista la possibilità di recuperare, in caso di obiettiva necessità, il contributo revocato attraverso la rateizzazione dell'importo - previa richiesta scritta da parte del beneficiario - per un periodo massimo di tre anni;

considerato che il Comune di Castello di Annone con lettera del 27.06.2017 prot. 3155 ha richiesto di poter versare la somma di Euro 720.519,50 a mezzo di rateizzazione per un periodo pari a 10 anni, in quanto l'attuale normativa contabile non permette di restituire la somma revocata nei tre anni fissati con la citata D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017;

considerato, inoltre, che il Comune di Castello di Annone con successiva lettera del 20.09.2017 prot. 4859 ha proposto il seguente piano di rientro in 10 rate annuali:

ANNO 2017	€.	70.000,00
ANNO 2018	€.	80.500,00
ANNO 2019	€.	80.500,00
ANNO 2020	€.	70.000,00
ANNO 2021	€.	70.000,00
ANNO 2022	€.	70.000,00
ANNO 2023	€.	70.000,00
ANNO 2024	€.	70.000,00
ANNO 2025	€.	70.000,00
ANNO 2026	€.	69.519,50

tenuto conto che il Comune di Castello di Annone, con nota del 16.11.2017 prot. n. 6026 ha fatto pervenire agli uffici regionali competenti del Settore Offerta Turistica e Sportiva, le D.C.C. n. 23 e n. 24 del 13/11/2017 di impegno al rispetto del piano di rientro formulato e la relativa variazione di bilancio;

valutato sia interesse dell'Amministrazione regionale recuperare un credito che non potrebbe essere recuperato con modalità alternative rispetto a quelle indicate dal beneficiario e ritenuto, pertanto, necessario approvare il piano di rateizzazione così come proposto dal Comune;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del Bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di autorizzare, il Comune di Castello di Annone alla restituzione della somma di € 720.519,50 con dilazione in 10 anni, mediante il pagamento di n. 10 rate annuali, secondo le seguenti modalità:

ANNO 2017	€.	70.000,00
ANNO 2018	€.	80.500,00
ANNO 2019	€.	80.500,00
ANNO 2020	€.	70.000,00
ANNO 2021	€.	70.000,00
ANNO 2022	€.	70.000,00
ANNO 2023	€.	70.000,00
ANNO 2024	€.	70.000,00
ANNO 2025	€.	70.000,00
ANNO 2026	€.	69.519,50;

- di dare mandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva, all'adozione degli atti amministrativi necessari all'attuazione del presente provvedimento, fissando le modalità del piano di rientro.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

(omissis)